

GENNAIO 2025

N2/2025



In questo nuovo numero della Newsletter di Confagricoltura Pavia troverete le attività sindacali del mondo Confagricoltura e tutti gli aggiornamenti tecnici e fiscali.
Auguriamo a tutti una buona lettura!

INDICE ARTICOLI

- 1) PSA: CONFAGRICOLTURA INCONTRA I VERTICI REGIONALI E IL COMMISSARIO FILIPPINI. CONFERMATI I 10 MILIONI DI EURO PER I RISTORI
- 2) QUESTIONARIO COPA COGECA SUGLI OSTACOLI E LE SFIDE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA NELL'UE
- 3) PSN/PAC 2023-2027 "INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI"
- 4) MODIFICHE IN CORSO SULLE FUNZIONI DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CAPI (I&R)
- 5) QUADERNO DI CAMPAGNA INFORMATIZZATO E INTEGRATO AL FASCICOLO AZIENDALE
- 6) ANALISI DI DETTAGLIO DELLE RISERVE IDRICHE IN AMBITO AGRICOLO, SITUAZIONE AL 24 GENNAIO 2025
- 7) LEGGE DI BILANCIO 2025
- 8) LEGGE DI BILANCIO 2025 - POLITICHE CREDITIZIE
- 9) ATTENZIONE ALLE FALSE EMAIL / PEC CON RICHIESTE ANOMALE DI PAGAMENTO
- 10) SCADENZE ADEMPIMENTI

PSA: CONFAGRICOLTURA INCONTRA I VERTICI REGIONALI E IL COMMISSARIO FILIPPINI. CONFERMATI I 10 MILIONI DI EURO PER I RISTORI



Martedì 21 gennaio si è tenuto un incontro per affrontare l'emergenza Peste Suina Africana (PSA), convocato su richiesta di Confagricoltura Pavia. Presenti il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'Assessore Alessandro Beduschi, il Commissario Filippini, il dottor Massari e il dottor Chiari, insieme alla Presidente di Confagricoltura Pavia Marta Sempio, accompagnata da Stefano Lamberti, Stefano Bianchi e Davide Raineri. Per Confagricoltura Milano Lodi il vice direttore Paolo Spadari accompagnato da Pierluigi Madonini e Paolo Crivelli. Hanno partecipato anche il Presidente di Confagricoltura Lombardia Giovanni Boselli, Davide Berta e il Responsabile Nazionale Suini Rudy Milano.

Gli impegni assunti

Regione Lombardia ha dichiarato l'intenzione di intraprendere un percorso di gestione complessivo che limiti la speculazione nelle zone soggette a restrizione, ampliando il numero di macelli autorizzati per la lavorazione degli animali. Il Commissario Filippini ha confermato che proseguiranno le attività coordinate di abbattimento dei cinghiali, ottimizzando anche la gestione delle carcasse, e ha ribadito l'impegno in una negoziazione serrata a livello comunitario per ottenere una revisione delle aree soggette a restrizione.

Fondi per i ristori

Durante l'incontro sono state definite le risorse disponibili per gli allevatori colpiti dalla PSA. Sono stati confermati 10 milioni di euro, che saranno resi accessibili tramite bandi entro febbraio, e sono in corso trattative con il Governo per garantire ulteriori 10 milioni. Queste risorse sono ritenute cruciali per sostenere le aziende in difficoltà.

La posizione di Confagricoltura

La Presidente Marta Sempio ha espresso soddisfazione per l'impulso dato alla gestione dell'emergenza, ma ha sottolineato la necessità di azioni rapide e incisive. Confagricoltura Pavia ha chiesto di accelerare l'erogazione dei ristori e di dare una prospettiva concreta per il riavvio degli allevamenti attualmente vuoti. È stato richiesto un intervento per fermare le speculazioni in corso e garantire il proseguimento delle attività di contenimento ed eradicazione dei cinghiali.

Confagricoltura ha inoltre evidenziato la drammatica carenza di liquidità che affligge molte aziende suinicole e ha richiesto l'attivazione immediata di ammortizzatori sociali con erogazione diretta da parte di INPS, per tutelare le professionalità presenti nelle imprese e garantire la loro sopravvivenza.

L'associazione continuerà a lavorare con determinazione per rappresentare le esigenze degli allevatori e garantire il sostegno necessario a un settore che vive una crisi senza precedenti.

QUESTIONARIO COPA COGECA SUGLI OSTACOLI E LE SFIDE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA NELL'UE



<p class="MsoNormal">Il Copa Cogeca invita gli agricoltori a compilare il questionario, consultabile al link di seguito riportato, al fine di avere maggiori informazioni possibili circa le principali sfide del settore biologico.

<p class="MsoNormal">Il questionario sarà di supporto per il Gruppo di Lavoro Biologico del Copa Cogeca per valutare accuratamente le questioni più urgenti in ogni settore specifico della produzione biologica dell'UE.

<p class="MsoNormal">Il questionario è disponibile anche in lingua italiana ed è compilabile **entro il 31 gennaio p.v.**, cliccando sul seguente link: <https://form.jotform.com/243363972199368>

PSN/PAC 2023-2027 “INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI”



In data 17 gennaio 2025 è stato pubblicato un nuovo bando della Regione Lombardia dedicato all’insediamento di giovani in agricoltura, che mette a disposizione 20 milioni di euro, grazie all’intervento **SRE01** previsto nell’ambito del **Complemento per lo sviluppo rurale della PAC 2023-2027**.

Possono partecipare al bando gli agricoltori di età compresa tra i 18 e i 41 anni non ancora compiuti, titolari di un’azienda agricola individuale o legali rappresentanti di una società agricola di persone, di capitali o cooperativa, insediati per la prima volta in azienda non più di 24 mesi prima della data di presentazione della domanda.

Il contributo previsto, sotto forma di premio una tantum come primo insediamento, è di **40.000 euro** e di **50.000 euro per le aree svantaggiate di montagna**, per **aziende con una produzione standard di valore compreso da 18.000 a 300.000 euro e da 12.000 a 300.000 euro per le aree di montagna**.

La procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria. L’attribuzione del punteggio avviene valutando nell’ordine:

- Requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano Aziendale
- Caratteristiche dell’impresa o della società in cui il giovane agricoltore si insedia.

Le Domande possono essere presentate dal 17 gennaio 2025 al 15 gennaio 2026, secondo quattro “finestre” temporali programmate.

MODIFICHE IN CORSO SULLE FUNZIONI DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI CAPI (I&R)



Nota ministeriale su registrazione “insiemi” per suini e ovicaprini.

Il Ministero della Salute con propria comunicazione ha trasmesso il dispositivo della Direzione Generale della Sanità animale e del Farmaco veterinario inerente l’allineamento e la certificazione BDN dell’effettiva detenzione di insiemi delle specie suina, ovina e caprina.

Il Ministero, emanando tale dispositivo, prevede che gli operatori che allevano suini, ovini e caprin*entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio che sarà pubblicata sul portale Vetinfo* provvedano a verificare e aggiornare i dati registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN) per la propria attività inerenti agli “insiemi” e ai capi effettivamente detenuti.

Tale periodo di 90 giorni è indicato come “periodo di allineamento e certificazione” perché a conclusione dell’attività di allineamento di tutti i capi detenuti, l’operatore registra in BDN l’autocertificazione della piena rispondenza tra insiemi e capi effettivamente detenuti nel suo allevamento a tale data e quanto riportato nel registro BDN.

Si evidenzia che al termine del periodo di allineamento e certificazione di 90 giorni sono considerati allineati i dati BDN inerenti agli insiemi di ovini, caprini e suini di tutti gli allevamenti, anche per gli operatori di allevamenti che non hanno registrato l'autocertificazione.

Il Ministero, quindi, per i **suini** sta prevedendo un passaggio da un sistema di tracciabilità a “partita” di animali a quello di “insieme” di animali con le seguenti differenze:

- **Partite:** gli animali sono tracciati come partite al momento della registrazione del DDA (ingresso/uscita). Nel registro di stalla gli ingressi per nascita o per introduzione e le uscite non sono tra loro correlate;
- **Insiemi:** si costituiscono al momento dell'ingresso nell'attività (nascita o introduzione) e da esso si tracciano le uscite (movimentazioni, morti, identificazione individuale). Gli animali hanno stessa data di introduzione, stesso identificativo, stessa provenienza.

Per gli **ovicaprini** la costituzione degli insiemi è prevista solo per gli animali destinati al macello entro i 12 mesi e in pratica:

- l'insieme di OVINI o di CAPRINI nati nell'allevamento dell'operatore e omogeneo per età, destinati all'invio diretto al macello prima dei 12 mesi di età e identificati con marca auricolare singola (numero stabilimento).

Come richiesto da Confagricoltura durante il periodo di allineamento e certificazione, le registrazioni degli insiemi, anche se devono comunque essere effettuate dall'operatore, non generano ritardi e non sono oggetto di misure correttive e di sanzioni previste dalla normativa vigente.

Confagricoltura ha già fatto presente al Ministero che, oltre a prevedere una maggiore semplificazione per la registrazione degli insiemi e di tutte le operazioni correlate, il periodo transitorio della non applicazione di misure correttive e di sanzioni deve essere prorogato oltre il periodo di allineamento e certificazione di almeno 6 mesi per dare tempo agli operatori o loro delegati di abituarsi alla nuova gestione per insiemi della BDN.

Il Ministero fa presente che le istruzioni per la gestione degli insiemi e per le attività di allineamento e certificazione saranno aggiornate e pubblicate prima dell'avvio del periodo di allineamento e certificazione sul portale Vetinfo (*disponibili accedendo al settore della BDN «suini» o «ovini e caprini» e quindi al Menu DATI - Info - Manuali di utilizzo dell'applicativo - alla voce Manuale Gestione Insiemi dei suini o degli ovini e caprini*).

Al termine del periodo di allineamento e certificazione, gli operatori di suini, di ovini e di caprini non saranno più tenuti alla registrazione in BDN dei censimenti annuali.

QUADERNO DI CAMPAGNA INFORMATIZZATO E INTEGRATO AL FASCICOLO AZIENDALE



In riferimento all'articolo pubblicato recentemente on-line e consultabile al seguente link:

<https://www.ilnuovoagricoltore.it/quaderno-di-campagna-5-0-e-guerra-aperta-coldiretti-confagricoltura/>

Confagricoltura ribadisce il proprio impegno sindacale nell' azzerare o ridurre al minimo gli impegni a carico degli agricoltori.

ANALISI DI DETTAGLIO DELLE RISERVE IDRICHE IN AMBITO AGRICOLO, SITUAZIONE AL 24 GENNAIO 2025




Il 2025, per ora, è avaro di precipitazioni consistenti. Il quadro complessivo delle riserve idriche non presenta segnali di miglioramento strutturale e iniziano a manifestarsi i primi segnali di criticità.

L'accumulo nevoso, nonostante le precipitazioni degli ultimi giorni, stenta a ricostituirsi. L'accumulo rilevato nelle 4 stazioni di riferimento è circa il 50 % inferiore all'accumulo medio dell'ultimo ventennio.

Preoccupa che sull'intero arco alpino occidentale l'accumulo massimo misurato sia di soli 166 cm, con appena 6 stazioni sopra i 100 cm di accumulo. L'areale del Monviso presenta accumuli quanto mai esigui, tutti inferiori ai 70 cm.

La seguente immagine evidenzia quanto sopra richiamato.



Neve

- Assenza di neve
- da 1 a 10 cm
- da 11 a 25 cm
- da 26 a 50 cm
- da 51 a 70 cm
- da 71 a 100 cm
- > 100 cm
- Dato non disponibile

Il 2024, caratterizzato da una nevosità primaverile eccezionale, ha dimostrato come l'attuale innalzamento delle temperature determini la repentina compromissione degli accumuli nevosi, anche consistenti, già nel mese di giugno.


Diventa fondamentale auspicare un incremento delle precipitazioni nevose nelle prossime settimane.

Il lago Maggiore ha interrotto la fase di consistente calo riscontrata tra dicembre e inizio gennaio e si mantiene nell'intorno dei 70 cm.

Se basta un evento primaverile intenso per innalzare il livello lacuale, preoccupa invece lo scarso riempimento degli invasi idroelettrici.

Ne è testimonianza il dato pubblicato dalle autorità elvetiche che evidenzia come le riserve idroelettriche nel Canton Ticino siano al 35 % della capienza massima, con un valore prossimo ai minimi misurati nell'ultimo decennio.

Grado di riempimento dei bacini in Ticino



Gli ultimi tre mesi sono stati caratterizzati da precipitazioni molto ridotte e questa è la causa dell'attuale scarso riempimento dei serbatoi.

L'eccezionale piovosità primaverile e autunnale del 2024 ha però saturato i terreni e questo porta ad essere confidenti rispetto alla risposta rapida del sistema territoriale in presenza di precipitazioni di media intensità.


La piovosità semestrale si mantiene leggermente sopra la media in forza delle precipitazioni di ottobre, ma il dato trimestrale – novembre gennaio – è il più basso dell'ultimo quadriennio.

La falda freatica, nella consueta stazione di misura, proprio in forza dell'assenza di precipitazioni e della ridotta estensione di sommersione invernale, ha perso il vantaggio generato dalle piogge di ottobre e si sta allineando sui valori medi degli ultimi anni.

In sintesi la situazione complessiva è in peggioramento e questo, al mantenersi delle condizioni in essere, consiglia fortemente, dalla prima decade di febbraio, di individuare e adottare azioni conservative così da salvaguardare quanta più risorsa possibile. E in questa programmazione, il ruolo dei Consorzi diventa centrale e fondamentale, di concerto con il mondo associativo agricolo. Se l'evento meteorologico previsto per la prossima settimana vedrà precipitazioni non particolarmente intense e una quota neve tendenzialmente alta, così come la modellistica lascia intravedere, occorrerà valutare con pragmatismo la situazione.

Riserve Nevose:

L'analisi delle riserve nevose delle 4 stazioni nivometriche analizzate nell'intorno del Monte Rosa evidenzia la presenza di un accumulo, allo stato, particolarmente basso nonostante l'attività precipitativa degli ultimi giorni.



<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">**Lago Maggiore:**

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Il lago Maggiore ha un livello idrometrico pari a circa 72 cm sullo zero di riferimento, con un andamento in leggero calo nelle ultime due settimane.

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;">Riportiamo i consueti grafici acquisiti dal sito laghi.net.

Lago Maggiore – Sesto Calende – Altezze idrometriche ore 8:00 (valori storici relativi al periodo 1942-2023)



Lago Maggiore – Ripiego dati regolazione

Lago/Maggiore	Periodo di osservazione in cm				Periodo di osservazione in cm				Valori storici da 1942 al 2023					
	2021-2023	2024-2025	2021-2023	2024-2025	2021-2023	2024-2025	2021-2023	2024-2025	Media	Minimo	Massimo	Media	Minimo	Massimo
Altezza idrometrica (cm)	75,1	75,2	71,6	71,6	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2
Quota falda (m s.l.m.)	142,51	142,51	142,51	142,51	142,51	142,51	142,51	142,51	142,51	142,51	142,51	142,51	142,51	142,51
Pressione idrica (atm)	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
Diffusività (cm/s)	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1
Velocità media (cm/s)	200,2	200,2	200,2	200,2	200,2	200,2	200,2	200,2	200,2	200,2	200,2	200,2	200,2	200,2
Temperatura (°C)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0


Le informazioni di altezza idrometrica, periodo di osservazione e diffusività, velocità media e temperatura sono calcolate sulla base dei dati storici. Le informazioni di valore massimo e minimo per il valore storico e quello massimo per l'osservazione. I valori calcolati in modo medio.

Dato in cm del livello idrometrico a Sesto Calende negli ultimi tre anni al 24 gennaio.


<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
5	102	72
Andamento negli ultimi 15 giorni		
+21	-9	-6

Andamento Falda:

La falda freatica è in fase di costante calo e si è ormai esaurito il maggior accumulo riscontrato nelle precedenti analisi.



Prosegue la stima del volume accumulato nella falda freatica dell'areale risicolo Vercellese, Novarese e Lomellino sia con grafico pluriennale che con informazioni tabellari.




Nota sull'uso delle informazioni:

Si tratta di un modello sperimentale realizzato per affinare la conoscenza del comportamento della falda e si ribadiscono le modalità di lettura dei dati già indicate nelle precedenti analisi.

Nelle ultime settimane:

Volume accumulato al 22 gennaio 2025 [m ³]	% sul massimo volume accumulato 2021 – 25	Volume accumulato al 22 dicembre 2024 [m ³]	Volume accumulato al 10 gennaio 2025[m ³]
161.450.756	19%	230.643.937	184.515.149
Volume accumulato al 22 gennaio 2024 [m ³]	Differenza 2025 – 2024 [m ³]	Volume accumulato al 22 gennaio 2023 [m ³]	Differenza 2025 – 2023 [m ³]
143.511.783	17.938.973	161.450.753	0

Si riporta l'andamento pluviometrico degli ultimi sei mesi (agosto - gennaio) dell'ultimo quadriennio a Sartirana Lomellina. Il dato semestrale è il più alto degli ultimi 4 anni in forza delle piogge di ottobre, il dato dell'ultimo trimestre è invece il più basso dell'ultimo quadriennio.




Scala di allarme riserva irrigua comparto risicolo e possibili interventi emergenziali:

Si prosegue con la predisposizione della scala di allarme, l'avanzare della stagione invernale porta ad avere un quadro complessivo con sempre maggior dettaglio. Febbraio e Marzo possono ancora cambiare tutto, ma ad oggi la situazione evidenzia le prime criticità strutturali.

L'accumulo nevoso è esiguo: questo fatto porta ad utilizzare un valore pari a 4, su 5 della scala di allarme. Il Lago Maggiore ha un importante riempimento: l'indicatore è 3 su 5 tenuto conto dello scarso innevamento e del ridotto riempimento dei bacini idroelettrici. Con riferimento alla falda si ha un comportamento in linea con gli scorsi anni, l'indicatore che si ritiene più plausibile è 3 su 5 confermando la precedente analisi.

Questo porta a conferma un indicatore complessivo della scala di allarme irrigua pari a 10 su un massimo di 15, nelle prossime settimane è probabile – ed auspicabile – che lo scenario muti in modo importante,

in ogni caso è opportuno, fin da ora, attivare una prima pianificazione e programmazione per l'attuazione di dinamiche conservative della risorsa.



LEGGE DI BILANCIO 2025



Nella Gazzetta Ufficiale n. 305 S.O. n. 43 del 31 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 recante il **“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”**.

Di seguito proponiamo alcune delle disposizioni di interesse.

AGRICOLTURA

Ampliata l’area della tassazione forfettaria per le società agricole. Possibilità di applicare alle società che esercitano l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale, di cui all’art. 1, c. 1093, della L. n. 296/2006 (Snc, Sas, Srl e società cooperative,) le disposizioni sulla determinazione forfettaria del reddito d’impresa, ex art. 56 bis del TUIR, per tutte le attività agricole connesse disciplinate dallo stesso articolo.

Nuove modalità di calcolo dei redditi da coltivazioni idroponiche. Sono attività agricole principali le produzioni di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione anche svolte all’interno di fabbricati diversi da quelli agricoli. In attesa di un DM i redditi dominicali e agrari di queste colture sono determinate applicando alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile la tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400%. (Circolare confederale n. 17225 del 20.12.2024)

IMPRESE

Stabilizzazione rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni. Viene stabilizzato il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) di cui all'art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.

Attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori dell'ambito d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Modalità di rivalutazione:

Per le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell'operazione occorrerà che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno e che il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima. Invece, fermo restando il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno viene prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

Nuova aliquota unica del 18% per l'imposta sostitutiva. Dall'anno 2025, la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%.

Versamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva del 18% deve essere versata:

- per l'intero ammontare, entro il 30 novembre dell'anno di riferimento della rivalutazione;
- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 novembre dell'anno di riferimento.

La rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice.

Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni: assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali e trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2025. I benefici fiscali si sostanziano:

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30.9.2025;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2025.

Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

IRES premiale. Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d'impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni:

- destinazione a riserva di una quota minima dell'80% degli utili dell'esercizio 2024;

- investimento di una quota pari almeno al 30% di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro ed al 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31/12/2023) nell'acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
- effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale almeno pari all'1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta 2024. Inoltre, il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve esser diminuito rispetto alla media del triennio 2022-2024.

Novità sul regime di tassazione delle crypto-attività. Viene inasprito il carico fiscale sulle crypto-attività, prevedendo che sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c- sexies) del TUIR realizzati dall'1.1.2026, l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 33%. Altre novità sono rappresentate dall'eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 euro e dalla reintroduzione di un regime transitorio di affrancamento, con imposta sostitutiva del 18%, alla data dell'1.1.2025.

Tracciabilità delle spese. Subordina la deducibilità di alcune spese per prestazioni di lavoro alla tracciabilità del pagamento. In particolare, la deducibilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute o rimborsate ai dipendenti, e quelle per trasferte tramite taxi e noleggio con conducente, è limitata ai pagamenti tracciabili, effettuati tramite sistemi bancari o di pagamento elettronico (carte di credito, debito, prepagate, assegni), anche nel caso di spese sostenute dai professionisti per le trasferte dei dipendenti. La tracciabilità si estende alle spese di rappresentanza, indipendentemente dai limiti di deduzione già esistenti, e alle indennità e rimborsi relativi a spese per vitto, alloggio e trasporto sostenute da chi produce reddito d'impresa.

Tali spese concorrono alla formazione del reddito solo se pagate con metodi tracciabili e si applicano anche ai fini IRAP. Queste disposizioni entreranno in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Inoltre, l'obbligo di verifica preventiva, che già riguarda la pubblica amministrazione e le società a partecipazione pubblica per pagamenti superiori a 5.000 euro, viene esteso al pagamento di stipendi e indennità superiori a 2.500 euro, a condizione che l'importo dovuto per inadempimenti fiscali sia pari o superiore a 5.000 euro. L'applicazione di questa modifica è prevista dal primo gennaio 2026, per consentire i necessari adeguamenti tecnici ai sistemi di gestione dei pagamenti.

Credito di imposta per investimenti 4.0. Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0. In particolare:

- viene abrogata per il 2025 l'agevolazione per i beni immateriali;
- viene introdotto un tetto di spesa per il credito di imposta relativo agli investimenti in beni materiali effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni.

Al fine dall'utilizzo dell'agevolazione assume quindi rilevanza l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Credito di imposta transizione 5.0. Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024, segnaliamo:

- incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l'aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti;
- ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici
- la possibilità di cumulo con il credito d'imposta ZES e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee.

Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall' 01.01.2024.

Legge Sabatini, rifinanziamento.

Viene previsto l'incremento dello stanziamento di:

- 400 ml di euro nel 2025;
- 100 ml di euro del 2026
- 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Obbligo PEC per gli amministratori di società. Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il registro imprese. A decorrere quindi dal 01.01.2025 tutti gli amministratori di società, saranno quindi tenuti ad attivare in indirizzo PEC e a comunicarlo al registro imprese.

REDDITI – DETRAZIONI - FAMIGLIA

Conferma strutturale dell'IRPEF a tre scaglioni, no tax area e trattamento integrativo

Stabilizza e porta a regime la riduzione a tre scaglioni di reddito dell'IRPEF, con le seguenti aliquote progressive:

- 23% per redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro;
- 43% per redditi superiori a 50.000 euro.

La detrazione prevista dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per i redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi pensionistici) viene innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro. Questo incremento porta anche ad un ampliamento della "no tax area" fino a 8.500 euro, estendendola anche ai lavoratori dipendenti, come già previsto per i pensionati. Di conseguenza, viene stabilizzato il correttivo relativo al trattamento integrativo, il quale non subisce variazioni peggiorative con l'innalzamento limite di esenzione fiscale.

Resta invariata l'esenzione Irpef a scaglioni per l'agricoltura, ricordiamo che l'emendamento prevede che i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e iap, iscritti nella previdenza agricola, concorrono a formare il reddito complessivo nelle seguenti misure:

REDDITI FINO A 10.000 €	REDDITI DA 10.000 A 15.000 €	REDDITI OLTRE I 15.000 €
Esenti	Imposizione al 50%	Imposizione al 100%

I redditi dominicali e agrari concorrono a formare il reddito complessivo rivalutati, rispettivamente dell'80% e del 70%, per questo le soglie vanno calcolate tenendo conto dei redditi fondiari appunto rivalutati.

Cuneo fiscale. Si introduce un nuovo strumento che prevede il riconoscimento di una somma per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 20.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, determinata da una percentuale applicata al reddito da lavoro dipendente:

- 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
- 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro;
- 4,8% per redditi superiori a 15.000 euro.

Se il reddito è compreso tra 20.000 e 32.000, la detrazione di riferimento equivale a 1.000 euro; oltre questo tetto, si applica una detrazione decrescente e graduale che si azzerà alla soglia di 40.000 euro. Per questa misura si tiene conto delle esenzioni concernenti il rientro dei lavoratori in Italia e delle detrazioni relative all'abitazione principale.

Riordino delle detrazioni. A partire dall'1.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all'art. 12 del TUIR:

Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione:

- ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
- a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata

In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c'erano limiti di età "massima". Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall'assegno unico e universale di cui al DLgs. 29.12.2021 n. 230. È confermato che la detrazione d'imposta, nel rispetto dei previsti requisiti, spetti anche in relazione ai figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e ai figli adottivi, affiliati o affidati. Rispetto alla precedente disciplina, viene ora prevista la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite.

Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo più in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente.

In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera.

Diventa inoltre indispensabile che l'ascendente conviva con il contribuente; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Abolizione delle detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari all'estero

Le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più: ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein); in relazione ai familiari residenti all'estero.

Comunicazione al sostituto d'imposta delle variazioni dei familiari per i quali si usufruisce della detrazione: ai fini dell'effettuazione delle ritenute, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare tempestivamente al sostituto d'imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d'imposta (es. figli con più di 30 anni non disabili, altri familiari non conviventi, familiari residenti all'estero).

L'omissione di tale comunicazione comporta l'applicabilità di una sanzione da 250 a 2.000 euro.

In ogni caso, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di restituire le maggiori detrazioni non spettanti riconosciute dal sostituto d'imposta.

Inoltre, con il nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

Le novità si applicano: alle sole persone fisiche, con un **reddito complessivo superiore a 75.000 euro** (nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro).

Il reddito complessivo che rileva è quello che si ottiene dopo aver dedotto il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.

Ambito oggettivo: Le novità recate dall'art. 16-ter del TUIR riguardano "gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente", sostenuti dall'1.1.2025, salvo alcune eccezioni.

Sono impattate dalle nuove disposizioni, quindi, non soltanto le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR, ma in generale tutte quelle contemplate nel sistema tributario italiano.

Oneri esclusi : Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall'art. 16-ter del TUIR: le spese sanitarie agevolate ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR; le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012; le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'art. 4 co. 9, seconda parte, e co. 9-ter del DL 3/2015.

Interessi passivi dei mutui contratti fino al 31.12.2024

Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall'art. 16-ter del TUIR, inoltre:

- gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024, di cui all'art. 15 co. 1 lett. a) del TUIR;
- gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l'acquisto dell'abitazione principale (art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR);
- gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 co. 1-ter del TUIR).

Spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni

Sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (ad esempio, sono escluse le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013, che consentono di beneficiare del c.d. "ecobonus", ecc.).

Premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024: tra gli oneri detraibili per i quali si applica il nuovo limite introdotto dall'art. 16-ter del TUIR non rientrano, quando dipendono da contratti stipulati fino al 31.12.2024:

- i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR);
- i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR);

- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 15 co. 1 lett. f-bis) del TUIR).

Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF

Per le spese sostenute dall'1.1.2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono sostanzialmente previsti due limiti:

- quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso dell'ecobonus);

- il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili.

Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l'importo "base" di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico (ai sensi dell'art. 12 co. 2 del TUIR) presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico).

L'importo "base" è pari a:

- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro;

- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Stante l'irrilevanza dell'eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;

- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;

- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;

- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

Interventi di recupero edilizio. In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è stata rimodulata l’aliquota dell’agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate).

Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:

- del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di 96.000 euro;
- del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di 96.000 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al:

- 36% per le spese sostenute nel 2025;
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR.

L’“ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure:

- per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

Caldaie alimentate a combustibili fossili. Dall'1.1.2025, non godono più nemmeno dell'“ecobonus”, di cui all'art. 14 del DL 63/2013, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Bonus mobili. Viene prorogato anche per l'anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina. Per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo “dell'immobile oggetto di ristrutturazione”, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025.

Agevolazioni prima casa – Modifiche. Viene elevato a 2 anni il termine entro il quale è possibile alienare la “ex” prima casa, senza perdere l'agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare ai sensi della Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/89.

L'agevolazione prima casa consente di usufruire, in caso di acquisto dell'abitazione (purché classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9), del seguente trattamento di favore (a seconda che l'atto risulti imponibile o meno a IVA):

- imposta di registro del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro l'una (ai sensi dell'art. 10 co. 3 del DLgs. 23/2011);
- IVA del 4% (ai sensi del n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Tra le condizioni necessarie per applicare tale regime di favore, individuate dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, una richiede che il contribuente acquirente nell'atto di acquisto “dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge” con le agevolazioni prima casa. Tuttavia, dall'1.1.2016, è stata introdotta una moratoria per il soddisfacimento di tale condizione, secondo cui il beneficio può applicarsi anche al contribuente che al momento del rogito sia ancora titolare dell'abitazione già acquistata col beneficio, purché la alieni entro un anno dalla data dell'atto (co. 4-bis della Nota II-bis).

La legge di bilancio 2025 ha raddoppiato il termine per la rivendita (che era di 1 anno), portandolo a 2 anni. Pertanto, dall'1.1.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà 2 anni di tempo per alienarlo (e non più un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.

In caso di mancata alienazione nel termine biennale, si verifica la decadenza dall'agevolazione, con la conseguente applicazione dell'imposta integrale e delle sanzioni.

Indicazione del CIN. Viene previsto che i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dall'Agenzia delle Entrate dovranno definire le modalità di indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica.

Il CIN è il codice di cui, a norma dell'art. 13-ter del DL 145/2023, devono dotarsi:

- le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- le unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del DL 50/2017;
- le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

I provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate che approvano la modulistica fiscale dovranno definire le modalità con cui indicare il CIN nelle dichiarazioni fiscali o nella Certificazione unica. Inoltre, viene precisato che il CIN dovrà essere indicato nelle comunicazioni degli intermediari di cui all'art. 4 co. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi.

Bonus per le nuove nascite. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, prevede il riconoscimento per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 di un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. Questa somma non concorre alla determinazione del reddito complessivo). Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui (nella cui determinazione non rilevano le erogazioni dell'assegno unico e universale).

Esclusione del computo dell'assegno unico e universale per il bonus asili nido. Prevede che le erogazioni relative all'assegno unico e universale non rilevino nella determinazione dell'ISEE utile ai fini dell'attribuzione del Bonus Nido e delle altre forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Incrementa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 l'autorizzazione di spesa prevista.

Misure per il supporto al pagamento di rette di asili nido. Si estende la platea dei beneficiari. Eliminata la condizione (prima prevista per l'accesso alla maggiorazione) della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni. Inoltre, incrementa l'autorizzazione di spesa prevista di 97 milioni di euro per l'anno 2025, 131 milioni di euro per l'anno 2026, 194 milioni di euro per l'anno 2027, 197 milioni di euro per l'anno 2028 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Congedi parentali. Si eleva in via strutturale l'indennità del congedo parentale all'80% della retribuzione per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino.

Decontribuzione per le lavoratrici con figli. Rende strutturale – modificandone la disciplina – la misura prevista dalla legge di Bilancio per il 2024. Dal 2025, è previsto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per IVS, a carico del lavoratore per le lavoratrici, madri di due o più figli, dipendenti e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. Per gli anni 2025 e 2026, l'esonero non spetterà alle lavoratrici beneficiarie dell'esonero contributivo previsto dalla scorsa legge di bilancio. L'esonero spetterà a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua (salvo per le lavoratrici autonome, per cui si prevede uno specifico strumento di valutazione).

Aumento detrazioni per scuole paritarie. Innalzato a 1.000 euro il tetto delle detrazioni fiscali per le spese scolastiche nelle scuole paritarie.

Fondo dote famiglia. A sostegno della genitorialità e delle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extrascolastici è istituito il "Fondo Dote Famiglia", con 30 milioni di euro per il 2025, dedicato ai giovani di età compresa tra i 6 e i 14 anni in nuclei con reddito Isee fino a 15.000 euro.

Fondo di garanzia mutui per la prima casa. Prorogata per tutto il triennio 2025-2027 la misura che agevola l'accesso al mutuo prima casa, usufruendo della garanzia dello Stato, per alcune categorie: giovani coppie, famiglie numerose e giovani under 36.

Sostegno all'acquisto di beni alimentari. Rifinanziata la carta "Dedicata a te" per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità per famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro e incrementata, in via permanente, la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

Bonus elettrodomestici. Per sostenere la competitività dell'industria, l'occupazione e l'efficienza energetica domestica, nel 2025 è previsto un contributo ai consumatori finali per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Il contributo è pari al 30% del costo dell'elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro.

LAVORO

Più assunti meno paghi. Prorogata, per i prossimi tre anni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro derivante da nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti. La deduzione può arrivare fino al 130%, nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie di soggetti (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza).

Detassazione premi di produttività. Prorogata fino al 2027 la riduzione – dal 10% al 5% – dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.

Fringe benefit. Confermata per il triennio 2025-2027 la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit (1.000 euro per i lavoratori senza figli e fino a 2.000 euro per quelli con figli). Per i nuovi assunti a tempo indeterminato con reddito fino a 35.000 euro nell'anno precedente, che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione.

Aumento soglia flat tax per lavoratori dipendenti. Sale da 30mila a 35mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente o da pensione che permette di beneficiare della flat tax al 15%.

PREVIDENZA

Conferma Quota 103 anche per il 2025, nella versione prevista dall'ultima legge di bilancio e conseguentemente, porta il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025.

Conferma per il 2025 la versione dell'APE sociale prevista dall'ultima legge di bilancio e incrementa di 114 milioni di euro per l'anno 2025, 240 milioni di euro per l'anno 2026, 208 milioni di euro per l'anno 2027, 151 milioni di euro per l'anno 2028, 90 milioni di euro per l'anno 2029 e 35 milioni di euro per l'anno 2030 l'autorizzazione di spesa prevista nella norma originaria che dispone la misura. Sempre con riferimento ad APE Sociale, conferma anche la non cumulabilità con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Aumento pensioni minime. A completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022 e 2023 e nelle more dell'avvio di un programma di potenziamento, compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate, proroga a esaurimento gli incrementi transitori previsti a legislazione vigente, con una determinazione del décalage della percentuale di incremento fissata in 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e in 1,3 punti percentuali per l'anno 2026.

Incremento maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio. Limitatamente al 2025, incrementa di 8 euro mensili l'importo delle maggiorazioni sociali per i pensionati in condizioni disagiate - ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonché i ciechi titolari di pensione, di età pari o superiore a 70 anni, e i soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione - che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare delle maggiorazioni. Conseguentemente, per il 2025, viene aumentato di 104 euro annui il limite reddituale massimo per il riconoscimento di tale incremento.

Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli. Innalza da 12 a 16 mesi il limite massimo di anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia per la lavoratrice madre di quattro o più figli quale periodo di accredito figurativo per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo.

Previdenza complementare. Per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al primo gennaio 1996, dal primo gennaio 2025 (ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata) può essere computato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato stesso, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita non inferiore al 50% del montante accantonato nel fondo e solo su richiesta dell'assicurato. Per poter consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, le forme di previdenza complementare metteranno a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare. Prevede, inoltre, specifiche innovazioni relative al conseguimento di una delle forme di pensionamento anticipato previste dalla normativa vigente e la misura dell'anzianità contributiva necessaria per l'accesso alla misura. Con decreto questo Dicastero (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) saranno individuate le modalità di attuazione della disposizione in parola.

LEGGE DI BILANCIO 2025 - POLITICHE CREDITIZIE



Le disposizioni normative rafforzano e introducono misure di supporto alle MPMI per accedere più facilmente a soluzioni di finanziamento, anche con garanzia dello Stato, da parte di banche e/o istituti finanziari.

Ciò che accumuna le opportunità offerte dal legislatore nazionale è senz'altro il fatto che esse consolidano e rinforzano gli strumenti di finanza, anche agevolata, per ridurre il peso finanziario, e più in generale per favorire l'accesso al credito nella prospettiva di assicurare la continuità degli investimenti produttivi del comparto. E, dunque, conseguentemente, favorirne lo sviluppo, l'innovazione e la crescita.

Art. 1, comma 450 - (Fondo di garanzia PMI)

La disposizione in commento apporta le seguenti modificazioni all'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2023, che ha dettato la disciplina transitoria dell'operatività del Fondo di garanzia delle PMI (ex lege 1996/662), applicabile fino allo scorso 31 dicembre 2024.

Nello specifico:

- la lettera a) proroga l'operatività del Fondo di garanzia, come delineata per il 2024, con il richiamato articolo 15-bis (vedasi la RT per il contenuto delle norme) fino al 31 dicembre 2025;
- la lettera b) riduce dal 55 al 50% la misura massima della garanzia per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, di seguito denominate "PMI", eliminando tuttavia il requisito dell'appartenenza alle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, ed escludendo l'innalzamento della predetta misura massima al 60% per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;
- la lettera c) eleva da 80.000 a 100.000 euro l'importo massimo di ammissibilità per le operazioni cosiddette di "importo ridotto" nei casi in cui la richiesta di garanzia sia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati;
- la lettera d) elimina il requisito di un numero di dipendenti non inferiore a 250 nella definizione di PMI small mid cap ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo anche su singole operazioni (modalità cosiddetta del loan by loan) oltre che su portafogli di finanziamenti.

In altre parole, **sono confermate e prorogate fino al 31 dicembre 2025 tutte le misure transitorie previste dal sopra citato articolo 15-bis, fatta eccezione per la percentuale di garanzia sulle operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità delle PMI, che viene ridotta al 50%** senza alcuna differenziazione in base alla fascia assegnata attraverso il modello di valutazione del Fondo. **Resta ferma invece la copertura all'80% su tutte le operazioni finanziarie.**

Inoltre, al fine di assicurare l'operatività del Fondo di garanzia per l'annualità 2025, tenendo conto della proroga al 2025 della disciplina recata dal sopra richiamato articolo 15-bis, sulla base delle previsioni elaborate dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, in collaborazione con il gestore del fondo, **è stimato un fabbisogno finanziario di circa 2,3 miliardi di euro. La copertura finanziaria di tale fabbisogno per il 2025 è assicurata, per la sua interezza, da risorse già nella disponibilità del Fondo.**

Per completezza espositiva, si fa presente che i successivi commi 451 – 454 prevedono un **premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del fondo PMI**. Ciò vale a dire che per le garanzie richieste e ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2025, i soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia rilasciata ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 - a valere quindi sul fondo di garanzia PMI - , versano al relativo Fondo un premio, in aggiunta al premio eventualmente dovuto sulla singola operazione.

Si segnala, infine, che la misura in esame lascia inalterate le attuali condizioni, in termini di commissioni, applicate sulle singole operazioni di prestito, la cui entità, che in alcuni casi è pari a zero, non supera comunque l'1% dell'importo della garanzia rilasciata dal Fondo PMI sul finanziamento concesso.

Art. 1, comma 461 - (Nuova Sabatini)

Il comma, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, ex art. 2 del d.l. 69/2012, prevede il **rifinanziamento della "Nuova sabatini"**, nota misura di incentivazione agli investimenti - acquisto o acquisizione in leasing - in beni strumentali.

Più precisamente, la disposizione normativa integra l'autorizzazione di spesa, ex comma 8 del suddetto articolo 2, di:

- 400 milioni di euro per l'anno 2025;
- 100 milioni di euro per l'anno 2026; e
- 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Si coglie l'occasione per ricordare che la **Beni strumentali "Nuova sabatini"** è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

Più precisamente:

- L'investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing);
- Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" (istituito dall'art. 2, comma 100, lettera a, della legge n. 662/96) fino all'80% dell'ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
 - di durata non superiore a 5 anni;

- di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili;

Il contributo del Ministero è un **contributo in conto impianti** il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- **2,75%** per gli investimenti ordinari;
- **3,575%** per gli investimenti 4.0;
- **3,575%** per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023)

Per le PMI impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento:

- **5%** per le micro e piccole imprese;
- **3,575%** per le medie imprese.

ATTENZIONE ALLE FALSE EMAIL / PEC CON RICHIESTE ANOMALE DI PAGAMENTO



Nelle ultime settimane, diverse imprese hanno ricevuto e-mail e PEC ingannevoli contenenti richieste di pagamento.

Si tratta di richieste molte delle quali fraudolente, che non devono essere considerate valide salvo verificarne l'autenticità.

Le false comunicazioni solitamente informano l'utente di un mancato pagamento, un servizio in scadenza, la sottoscrizione di un contratto mai stipulato, utilizzando la posta certificata a garanzia della richiesta. Il destinatario è indotto a eseguire il versamento in tempi rapidi, per non incorrere in azioni legali, sanzioni o multe.

Il consiglio della Polizia Postale è di controllare con cura il mittente della comunicazione analizzando l'intestazione dell'e-mail, **prima di effettuare pagamenti contattare la ditta/ente per verificare l'attendibilità della richiesta.**

Solitamente le e-mail/PEC contengono:

- comunicazioni inattese da società/enti non conosciuti, non fornitori
- sollecitano di agire in fretta per effettuare il pagamento
- richiedono password, codici di carte di credito, dati sensibili

SCADENZE ADEMPIMENTI



27 gennaio 2025: Scadenza invio e versamento contributo Enpaia relativo alla mensilità di dicembre 2024 (per impiegati agricoli)

27 gennaio 2025: Scadenza presentazione modello Intrastat (soggetti con obbligo mensile) per le operazioni di dicembre 2024

27 gennaio 2025: Scadenza presentazione modello Intrastat (soggetti con obbligo trimestrale) per le operazioni del IV trimestre 2024

31 gennaio 2025: Invio telematico all'INPS modello Uniemens per impiegati agricoli e collaboratori relativo al mese di dicembre 2024

31 gennaio 2025: Vivaisti: termine per il versamento della tassa annuale d'iscrizione al RUP

31 gennaio 2025: Scadenza invio telematico Quaderno di Campagna Elettronico per tutte le aziende con SAU condotta a coltivazioni erbacee pari o superiore a 150ha, e tutte le aziende con SAU con impianti arborei (frutteti, vigneti, pioppeti) pari o superiore a 25ha

31 gennaio 2025: Pagamento canone speciale RAI per agriturismi

31 gennaio 2025: Variazioni di coltura: proprietari e conduttori di fondi agricoli sono chiamati a verificare la corrispondenza tra le colture indicate nei certificati catastali rispetto a quelle effettivamente praticate

*A partire dal 1° gennaio 2025, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), con il decreto del 10 dicembre 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, ha ridotto ulteriormente il tasso di interesse legale, portandolo dal 2,5% al 2% in ragione d'anno.